



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 28/03/2023

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TARI - FISSAZIONI ALIQUOTE ED ALTRI PARAMETRI APPLICATIVI ANNO 2023. CONFERMA 2022

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Presente
SIMONI MICHELA	Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Consigliere Solforetti prende la parola e segnala che al momento della convocazione la proposta della presente delibera non era corredata dai relativi pareri dei responsabili di area, così come

richiesto dall'articolo 18 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Pertanto i consiglieri di opposizione Solforetti e Pinotti abbandonano l'aula non partecipando al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili."

683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

VISTO altresì il D.L. n. 228/2021 art.3 comma 5 –quinquies convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e integrato con D.L. 50 del 17/05/2022 che così dispone:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine di approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, con il quale è stata disposta la proroga al 31/03/2023 del termine di approvazione del bilancio 2023 – 2025 per gli Enti locali;

VISTO che con successivo art. 1 comma 175 della Legge n 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio), il termine di approvazione del Bilancio 2023 – 2025 è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e*

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTE le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 dell'11/06/2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2014, n. 12 del 29/01/2015, n. 20 del 29/03/2018 e n. 20 del 28/03/2019, e, da ultimo con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2020;

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

CONSIDERATO che la TARI prevede l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati e il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 che così dispone:

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al [comma 651](#) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

VISTO il piano finanziario adottato con atto Consiglio Comunale n. 48 del 30.08.2022 di recepimento della determina n.114 del Direttore Generale di Ato Toscana Costa adottata in data 5 agosto 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/08/2023 con la quale venivano fissate le aliquote e gli altri parametri applicativi per la TARI 2022;

RILEVATO che il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) previsto per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, approvato dall'ARERA con deliberazione n. 363 del 03/08/2021 ha valenza pluriennale e non riguarda solo l'annualità di riferimento, ma abbraccia l'intero secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio;

DATO ATTO che il nuovo metodo MTR-2 prevede un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra-periodo della previsione tariffaria;

RILEVATO pertanto che il Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del 30.08.2022 costituisce la base per l'approvazione delle tariffe TARI per il biennio 2022 – 2023, mentre è prevista una revisione obbligatoria per il biennio 2024 – 2025;

VISTO inoltre che l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 13 del Regolamento TARI;

VISTO l'art. 17 del Regolamento TARI in merito alla riscossione;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI approvate per l'anno 2022.

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 8, voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1 DI RICHIAMARE ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

1 DI DARE ATTO che la determinazione delle categorie e tariffe per l'anno 2023 avviene in ossequio alle disposizioni dell'art. 1, comma 652, della legge 147 /2013;

2 DI CONFERMARE per l'anno 2023, le seguenti categorie tariffarie ed i corrispondenti indici quantitativi e qualitativi:

Categorie	indice IPS	INDICE IQS
Abitazioni ad uso privato	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-10%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-20%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-30%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-40%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-60%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato -RID (-70%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato -RID (-80%)	0,60	1,00
Associazioni politico culturali, sindacali, circoli , scuole e simili	0,60	1,00
Sale giochi e palestre e simili	0,60	1,00
Depositi di attività privati, e simili	0,80	1,20
Aree di parcheggi, rimessaggio auto	0,60	1,00
Commercio all'ingrosso esposizioni, mostre auto, mobili, ceramiche, terme	1,31	1,00
Campeggi e simili (tutti ridotti al -33%)	1,16	1,20
Cantieri nautici e simili	1,21	1,00
Esercizi alberghieri, hotels, pensioni e simili	2,66	0,80
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -33%	2,66	0,80
Affittacamere, agriturismo, C.A.V. e simili	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33%	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 80%	2,56	0,80
Caseme , case di cura, case di reclusione e simili	0,82	0,80
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, e simili	1,21	1,40
Studi professionali rid -15%	1,21	1,40
Negozi di beni durevoli e simili	1,21	1,20
Laboratori artigianali ed opifici industriali	1,21	1,10
Laboratori artigianali, opifici industriali rid 30%	1,21	1,10
Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ortofrutta, fiorai	3,02	0,90
Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ecc rid 15%	3,02	0,90
Negozi di generi alimentari pane e pasta, e simili	2,80	0,90
Supermercati e simili	1,41	1,60
Discoteche, sale da ballo, e simili	1,81	1,00
Specchi acquei e altre fattispecie aventi analoga tipologia	0,60	0,80

3 DI CONFERMARE altresì, per l'anno 2023 la Tariffa Tari nella seguente misura.

CATEGORIE TARI	indice IPS	INDICE IQS	TARI 2021 al mq	riduzione applicata -2,3%	TARI 2022
Abitazioni ad uso privato	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Abitazioni ad uso privato - RID (-10%)	60%	100%	€ 3,70550	€ 0,08523	€ 3,62027
Abitazioni ad uso privato - RID (-20%)	60%	100%	€ 3,29380	€ 0,07576	€ 3,21804

Abitazioni ad uso privato - RID (-30%)	60%	100%	€ 2,88210	€ 0,06629	€ 2,81581
Abitazioni ad uso privato - RID (-40%)	60%	100%	€ 2,47030	€ 0,05682	€ 2,41348
Abitazioni ad uso privato - RID (-60%)	60%	100%	€ 1,64690	€ 0,03788	€ 1,60902
Abitazioni ad uso privato -RID (-70%)	60%	100%	€ 1,23520	€ 0,02841	€ 1,20679
Abitazioni ad uso privato -RID (-80%)	60%	100%	€ 0,82340	€ 0,01894	€ 0,80446
Associazioni politico culturali, sindacali, circoli, scuole e simili	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Sale giochi e palestre e simili	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Depositi di attività privati, e simili	80%	120%	€ 6,58770	€ 0,15152	€ 6,43618
Aree di parcheggi, rimessaggio auto	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Commercio all'ingrosso esposizioni, mostre auto, mobili, ceramiche, terme	131%	100%	€ 8,92080	€ 0,20518	€ 8,71562
Campeggi e simili (tariffa piena)	116%	120%	€ 6,31350	€ 0,14521	€ 6,16829
Campeggi e simili (tutti ridotti al -33% sulla base della tariffa determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2010 e pari a € 4,50 - 33% = € 3,00)	116%	120%	€ 4,59990	€ 0,10580	€ 4,49410
Specchi acquei ed altre fattispecie aventi analoga tipologia	60%	80%	€ 3,60240	€ 0,08286	€ 3,51954
Specchi acquei ed altre fattispecie aventi analoga tipologia (tutti ridotti del 33% per stagionalità)	60%	80%	€ 2,41350	€ 0,05551	€ 2,35799
Cantieri nautici e simili	121%	100%	€ 8,23460	€ 0,18940	€ 8,04520
Esercizi alberghieri, hotels, pensioni e simili	266%	80%	€ 14,54770	€ 0,33460	€ 14,21310
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -33%	266%	80%	€ 11,63810	€ 0,26768	€ 11,37042
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -50	266%	80%	€ 7,27390	€ 0,16730	€ 7,10660
Affittacamere, agriturismo, C.A.V. e simili	256%	80%	€ 13,99870	€ 0,32197	€ 13,67673
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33%	256%	80%	€ 9,37920	€ 0,21572	€ 9,16348
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 80%	256%	80%	€ 2,79980	€ 0,06440	€ 2,73540
Caserme , case di cura, case di reclusione e simili	82%	80%	€ 4,50160	€ 0,10354	€ 4,39806
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, e simili	121%	140%	€ 11,52840	€ 0,26515	€ 11,26325
Studi medici professionali rid -15%	121%	140%	€ 9,79920	€ 0,22538	€ 9,57382
Negozi di beni durevoli e simili	121%	120%	€ 9,88150	€ 0,22727	€ 9,65423
Laboratori artigianali ed opifici industriali	121%	110%	€ 9,05800	€ 0,20833	€ 8,84967
Laboratori artigianali, opifici industriali rid 30%	121%	110%	€ 6,34060	€ 0,14583	€ 6,19477
Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ortofrutta, fiorai	302%	90%	€ 18,52780	€ 0,42614	€ 18,10166
Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ecc rid 15%	302%	90%	€ 15,74860	€ 0,36222	€ 15,38638
Negozi di generi alimentari pane e pasta, e simili	280%	90%	€ 17,05970	€ 0,39237	€ 16,66733
Supermercati e simili	141%	160%	€ 15,37110	€ 0,35354	€ 15,01756
Discoteche, sale da ballo, e simili	181%	100%	€ 12,35180	€ 0,28409	€ 12,06771
Le tariffe sono da intendersi al netto della TASSA PROVINCIALE - TEFA - pari al 5,00%					

- 4 **DI STABILIRE** altresì che, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2023, la Tassa sui rifiuti (TARI), è in riscossione in quattro rate consecutive alle scadenze fissate al 31/05/2023 – 31/07/2023 – 30/09/2023 e 30/11/2023 a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento;
- 5 **DI SPECIFICARE** che le esenzioni, riduzioni ed altri aspetti riguardanti l'applicazione della TARI sono riportati nel vigente regolamento comunale per applicazione della tassa sui rifiuti come integrato con deliberazione consiliare n. 54 del 29/09/2020 ;
- 6 **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale nella sezione dedicata;
- 7 **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione nei modi previsti dalla legge;
- 8 **DI DARE ATTO** che alla predetta tariffa TARI deve aggiungersi *ex lege* la quota del tributo provinciale nella misura del 5 per cento;

9 **DI INVIARE** la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 c. 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

E con separata votazione favorevole unanime, delibera,
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 499
TRIBUTI

OGGETTO: TARI - FISSAZIONI ALIQUOTE ED ALTRI PARAMETRI APPLICATIVI ANNO
2023. CONFERMA 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 27/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VILMANO MAZZEI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 499/2023

Oggetto: TARI - FISSAZIONI ALIQUOTE ED ALTRI PARAMETRI APPLICATIVI ANNO 2023.
CONFERMA 2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 27/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 28/03/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 19/04/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 19/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)